

OGGETTO: INVIO DEI CORRISPETTIVI E DECRETO CRESCITA

Riferimenti: **DL 23.10.2018 n. 119, convertito in Legge 17.12.2018 n. 136**
DLgs. 05.08.2015 n. 127
Legge 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita)
Circolare A.d.E. n 15/E del 29.06.2019

Si ritiene opportuno ricordare che la richiamata disposizione normativa introdotta dal c.d. “Decreto crescita” prevede che ***“I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”***.

I soggetti passivi Iva non ancora in possesso di un registratore telematico potranno quindi trasmettere telematicamente i corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (le modalità di trasmissione online dei dati dei corrispettivi giornalieri saranno definite da uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate).

In tal caso, tuttavia, i soggetti passivi Iva dovranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali: questa facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato nel predetto articolo 12-*quinquies*, comma 6-*ter*, D.L. 34/2019.

Resta fermo, inoltre, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.

Chiarisce poi l’Agenzia delle Entrate che, nel primo semestre di applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono esclusi dall’applicazione delle sanzioni anche ***“i soggetti passivi Iva che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”***.

Dal punto di vista operativo, quindi, tutti i soggetti passivi Iva chiamati alla trasmissione telematica dei corrispettivi sin dal 1° luglio, potranno trasmettere telematicamente i corrispettivi entro il 31 agosto senza incorrere in sanzioni, indipendentemente dalla messa in servizio o meno del registratore telematico.

Sempre in tema di corrispettivi telematici, e sempre nella giornata di sabato 29 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre diffuso una procedura *web* alternativa ai registratori di cassa telematici per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il nuovo servizio *web* dell'Agenzia, disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, può essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone e consente ai soggetti interessati di predisporre *online* un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata. Più precisamente, l'operatore Iva che effettua la cessione o prestazione deve verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all'operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico). Il documento può, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest'ultimo è d'accordo, inviato via email o con altre modalità elettroniche.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.